REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

DIOCESI DI IGLESIAS

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1
Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici [CDAE] è l'organismo che coadiuva il Vescovo diocesano nell'amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.

Art. 2
Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI in materia amministrativa, dal diritto particolare e dal presente Regolamento.

II. COMPITI

Art. 3
Il CDAE esercita funzioni di indirizzo per l'amministrazione dei beni della Chiesa diocesana, offrendo al Vescovo diocesano *pareri* circa:

a) l'elaborazione della normativa diocesana sui beni (cann. 1276, § 2; 1277), in particolare nell'individuare gli atti di amministrazione straordinaria posti dagli enti soggetti al Vescovo diocesano (can. 1281, § 2) e nello stabilire la misura e le modalità del tributo ordinario (can. 1263);

b) le scelte di maggior rilievo, sia di carattere generale (per es. sulle modalità di investimento delle somme appartenenti agli enti ecclesiastici), sia per casi singoli (per es. la destinazione di un immobile di particolare valore di proprietà di un ente centrale della diocesi) (can. 1277).

Art. 4
Il CDAE esprime al Vescovo diocesano il proprio *consenso* circa:

a) gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo diocesano, così come individuati dalla CEI (can. 1277; delibera CEI n. 37);

b) gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (delibera n. 20: 250.000 euro) oppure di "ex voto" e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292);

c) la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1295; delibera CEI n. 38).

CURIA EPISCOPALIS ECCLESIENSIS
CANCELLERIA VESCOVILE

Art. 5

Il CDAE esprime al Vescovo diocesano il proprio *parere* circa:

a) gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti diocesani, per i quali è richiesto il nulla osta dell'Ordinario (can. 1281, § 1);

b) i rendiconti annuali presentati dagli enti soggetti al Vescovo diocesano (can. 1287, § 1);

c) la custodia e l'investimento, tramite la Cassa diocesana legati, di beni assegnati a titolo di dote alle pie fondazioni (can. 1305);

d) la riduzione degli oneri relativi a pie fondazioni, esclusi quelli per la celebrazione di Messe (can. 1310, § 2);

e) la nomina e la rimozione dell'Economo della diocesi (can. 494, §§ 1 e 2);

f) ogni altra questione su cui il Vescovo diocesano ritiene opportuno sentire il Consiglio.

Art. 6

Nell'esercitare le sue funzioni di controllo e vigilanza sull'ente diocesi e gli altri enti diocesani, il Consiglio avrà cura di verificare gli indirizzi delle loro attività anche al fine di assicurarne il necessario coordinamento.

In particolare:

a) definisce le modalità a cui l'Economo della diocesi e gli Amministratori degli enti diocesani devono attenersi nell'adempimento del loro compito e ne verifica l'esecuzione (can. 494, § 3);

b) ogni anno, entro il mese di giugno, cura che venga predisposto il bilancio preventivo della diocesi e dei singoli enti diocesani e ne approva il bilancio consuntivo (cann. 493 e 494, § 4).

III. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Art. 7

Il Consiglio per gli affari economici è composto da membri scelti dal Vescovo diocesano in ragione delle loro specifiche competenze, nel numero minimo di tre e massimo di nove.

I membri del CDAE devono avere i requisiti di cui al can. 492. La carica di consigliere del Consiglio per gli affari economici è di norma incompatibile con quella di membro dei consigli di amministrazione degli enti diocesani.

Art. 8

Il Consiglio dura in carica cinque anni (can. 492, § 2), tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CDAE. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato più volte (can. 492, § 2).

Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario integrare il numero o sostituire uno o più consiglieri, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio.

Art. 9

Al momento dell'accettazione della nomina, i Consiglieri garantiscono con giuramento davanti all'Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283, 1°).

I Consiglieri hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consigliere decade dal mandato.

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

CURIA EPISCOPALIS ECCLESIENSIS
CANCELLERIA VESCOVILE

Art. 10
Alle riunioni del CDAE possono partecipare l'Economo diocesano e il Responsabile dell'Ufficio amministrativo. Essi non hanno diritto di voto, ma contribuiscono con la loro specifica competenza ed esperienza alla formazione delle deliberazioni del Consiglio.
I Responsabili degli altri Uffici di Curia sono invitati dal Presidente di volta in volta, in occasione della presentazione di pratiche di loro competenza.

IV. PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 11
Il CDAE è presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo Delegato (can. 492, § 1). Egli, partecipando alle riunioni in rappresentanza del Vescovo diocesano, si astiene dalle votazioni.
Qualora il Vescovo diocesano partecipi alle sedute del CDAE, ne assume anche la presidenza.

Art. 12
Spetta al Presidente, in particolare: convocare il Consiglio, moderare le sedute, sottoporre al Vescovo diocesano i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio episcopale, il Collegio dei Consultori (CoCo) e gli Uffici di Curia.

Art. 13
Il Segretario è nominato dal Vescovo diocesano, anche al di fuori dei membri del CDAE, e può svolgere la stessa funzione presso il CoCo. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.
Spetta in particolare al Segretario, o a un collaboratore da lui incaricato: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Consiglio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo diocesano.

V. SESSIONI

Art. 14
Il CDAE si raduna ordinariamente per esaminare le pratiche di sua competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari. Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il CoCo, possono essere richieste dal Vescovo diocesano, dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Art. 15
Il Presidente può invitare a partecipare al CDAE, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, oltre ai Responsabili degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione (cfr. art. 10).

Art. 16
Entro i sette giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consiglieri l'ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

CURIA EPISCOPALIS ECCLESIENSIS
CANCELLERIA VESCOVILE

Art. 17
Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 18
Quando il Consiglio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consiglieri devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente.
Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Su richiesta del Vescovo diocesano o del Presidente o su istanza della maggioranza dei Consiglieri, il voto va espresso in forma segreta.
Quanto sottoposto a votazione è approvato se, presenti la maggioranza assoluta dei Consiglieri, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il *consenso* (cfr. art. 4) del CDAE si ritiene non dato; il *parere* (cfr. artt. 3 e 5), invece, viene trasmesso al Vescovo diocesano con le motivazioni dei diversi orientamenti.
È diritto di ogni Consigliere richiedere che venga messa a verbale, e possa così essere conosciuta dal Vescovo diocesano, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.
Ciascun Consigliere non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

Art. 19
I Consiglieri e i partecipanti al CDAE sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Presidente (can. 127, § 3).

VI. VERBALE E SUA PRESENTAZIONE AL VESCOVO DIOCESANO

Art. 20
Il verbale delle sessioni, redatto dal Segretario, viene presentato al Vescovo diocesano dal Presidente.
Il verbale contiene, oltre alle pratiche di competenza solo del CAED, anche quelle di competenza comune con il CoCo e approvate dai due organismi.

VII. PROCEDURA D'URGENZA

Art. 21
Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CDAE e non sia possibile attendere la riunione programmata del Consiglio, si può ricorrere a una procedura speciale.
Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benestare del Presidente e della maggioranza relativa dei Consiglieri.
Nella seduta successiva, il Presidente, o uno dei Consiglieri firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CAED la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

CURIA EPISCOPALIS ECCLESIENSIS
CANCELLERIA VESCOVILE